



22 Settembre 2025

Circolare numero 44

Validità anno scolastico in corso e deroghe

In applicazione del DPR 122/2009, il Collegio Docenti del 12/09/2025 ha approvato le linee generali che regolano il limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio di valutazione finale.

La normativa citata prevede che **“per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”**, ovvero il monte ore annuale delle lezioni che deriva dalla somma delle ore di tutte le discipline.

Pertanto: 200 giorni

CLASSE

I – II

III-IV-V ORARIO ANNUALE

891 ore

990 ore **ORE MINIME DI FREQUENZA affinché sia valido l'anno**

668 ore

742 ore

Per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica e che non svolgono l'ora alternativa al monte ore annuale vanno sottratte 33 ore.

Ai sensi dell'art.14, comma 7, del citato DPR, le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze continuative documentate, a condizioni comunque che non ne venga pregiudicata, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di una valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato. Il Collegio docenti del 12/09/2025 ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, le assenze dovute a:

- motivi di salute adeguatamente documentati con certificazioni di strutture pubbliche;
- quarantena volontaria o obbligatoria;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;

- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- attività connesse al Conservatorio;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì (o altro giorno) come giorno di riposo;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.